

Messaggio 3961

Concernente il nuovo diritto delle società anonime del 10 giugno 1992

Onorevoli signori,
Presidente e Consiglieri,

come è noto, il 1. luglio 1992 entra in vigore la modificazione, approvata il 4 ottobre 1991 (cfr. FF n. 40 del 15 ottobre 1991), del titolo ventesimosesto del CO che tratta della società anonima. La modificazione, assai profonda, riguarda però quasi esclusivamente il diritto federale. Le norme cantonali di attuazione non richiedono sostanziali cambiamenti o adattamenti.

In realtà, si tratta soltanto di introdurre alcune modificazioni agli art. 2 e 4 LAC con riferimento alle nuove disposizioni federali che prevedono interventi - che, chiaramente, non necessitano l'applicazione della procedura ordinaria - del Giudice a istanza di una delle parti e di abrogare l'art. 197 bis, dal momento che ora il luogo di deposito dei versamenti del capitale sociale all'atto della costituzione della società anonima e dell'aumento del capitale è designato direttamente dal diritto federale (art. 633 cpv. 1 e 653e cpv. 2).

La modificazione proposta non dovrebbe importare nessun aggravio supplementare di ordine finanziario. Le nuove incombenze attribuite ai pretori (art. 4 b. cifre 4, 6, 7, 8, 9 e 10) non dovrebbero infatti essere tali da esigere aumenti di personale o, in generale, da provocare un aumento notevole delle spese.

Per quanto concerne la compatibilità delle disposizioni in discussione con il diritto europeo, si osserva che qui trattasi semplicemente di stabilire a quale Giudice debbano essere attribuite, sul piano cantonale, certe precise competenze che il diritto federale riserva espressamente all'autorità giudiziaria (al Giudice).

Si rileva inoltre che le nuove disposizioni federali non tengono ancora conto delle pertinenti norme del Trattato istituyente lo Spazio economico europeo; in caso di ratifica di questo trattato da parte del nostro Paese, occorrerà procedere ad ulteriori adattamenti.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, D. Marty
Il Cancelliere, A. Crivelli

Disegno di
LEGGE

di applicazione e complemento del Codice civile svizzero del 18 aprile 1911; modifica

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 10 giugno 1992 n.3961 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a:

I.

La legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero del 18 aprile 1911 è modificata come segue:

Art. 2, cifre 1 e 2

b) in riguardo a disposizioni del CO

1. La convocazione dell'assemblea generale della SA a richiesta degli azionisti e l'iscrizione di un oggetto all'ordine del giorno (art. 699 cpv. 3 e 4).
2. La designazione di un rappresentante della società anonima nelle cause di contestazione di deliberazioni dell' assemblea generale (art. 706a cpv. 2);

Art. 4, da cifra 4 in avanti

b) in riguardo a disposizioni del CO

4. Il valore reale delle azioni (art. 685b cpv. 5);
5. I provvedimenti tendenti ad assicurare all' azionista e al partecipante l' esercizio del diritto di controllo sulla gestione della società anonima (art. 656c cpv. 3, 697 cpv. 4);
6. Il nominativo di un controllore speciale (art. 697a cpv. 2 e 697b cpv. 1);
7. L' obbligo di fornire raggugli al controllore speciale (art. 697d cpv. 2);
8. L' autorizzazione a consultare il conto annuale, il conto gruppo e le relazioni dei revisori (art. 697h cpv. 2);
9. La revoca di un revisore della società anonima (art. 727e cpv. 3);
10. Il nominativo dell' ufficio di revisione (art. 727f cpv. 2);
11. La revoca e la nomina dei liquidatori della società anonima, della società a garanzia limitata o della società cooperativa (art. 741 cpv. 2, 823 e 913 cpv. 1);
12. I provvedimenti tendenti ad assicurare al socio l' esercizio del diritto di controllo sulla gestione delle società cooperative (art. 857 cpv. 3);
13. La sospensione degli atti contro il fideiussore solidale (art. 496 cpv. 2, 501 cpv. 2);
14. La domanda di verificaione dell' opera a mezzo di periti e della dichiarazione di collaudo (art. 367 cpv. 2).

Art. 197 bis

Abrogato.

II.

Trascorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.